

**A.S. 935**

*BOZZE EMENDAMENTI in ordine di articolo*

*(AD USO INTERNO)*

*BOZZA N. 1 (31 gennaio 24)*

A.S. 935

EMENDAMENTO

Art. 1

MAIORINO, PATUANELLI, CATALDI, DAMANTE, Barbara FLORIDIA, SIRONI

All'articolo, anteporre il seguente:

«Art. 01.

*(Modifiche all'articolo 49 della Costituzione)*

1. All'articolo 49 della Costituzione dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“Gli statuti dei partiti politici si basano sui valori e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dispongono adeguate norme di trasparenza e democrazia interna.”».

Nota

**L'emendamento reca una previsione sulla democraticità degli statuti e il rispetto dei diritti della Costituzione da parte dei partiti politici.**

A.S. 935

EMENDAMENTO

Art. 1

MAIORINO, PATUANELLI, CATALDI, DAMANTE, Barbara FLORIDIA, SIRONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione)*

1. All'articolo 64 della Costituzione dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“Il regolamento di ciascuna Camera garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia. Prevede l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni con riserva di tempi e previsione del voto finale.”».

Nota

**L'emendamento inserisce in Costituzione i diritti delle opposizioni.** La formulazione è mutuata dal testo di riforma costituzionale risultante dai lavori della Commissione bicamerale della XIII Legislatura (Bicamerale D'Alema) di cui all'AS 2583-A.

Da segnalare che la questione dei diritti delle opposizioni in Costituzione è stata affrontata anche dal disegno di legge di riforma del Governo Renzi (AS 1429-B) in cui si inseriva la seguente previsione: “I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni”. In tal caso si utilizzava l'espressione “statuto delle opposizioni” che ha una però connotazione più comunicativa e giornalistica, meno armonica con il lessico presente in Costituzione.

A.S. 935

EMENDAMENTO

Art. 1

MAIORINO, PATUANELLI, CATALDI, DAMANTE, Barbara FLORIDIA, SIRONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 71 della Costituzione)

1. *All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: “*

“Ciascuna Camera, secondo i rispettivi regolamenti, deve iniziare l'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare entro e non oltre un mese dalla presentazione e concluderlo entro tre mesi.”.

NOTA

**Esame obbligatorio da parte delle Camere dei disegni di legge di iniziativa popolare entro termini certi. Costituzionalizza, in pratica, l'art.74 Reg.Sen.**

Proposta Sen. Maiorino.

A.S. 935

EMENDAMENTO

Art. 1

MAIORINO, PATUANELLI, CATALDI, DAMANTE, Barbara FLORIDIA, SIRONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 73 della Costituzione)

1. *All'articolo 73 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Su iniziativa motivata da parte di almeno un terzo dei componenti di una Camera, con precisazione specifica dei motivi di incostituzionalità, le leggi in materia elettorale sono sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale della Corte costituzionale.”».*

NOTA

**Sottopone alla Consulta le leggi elettorali prima della promulgazione**

Formulazione On. COLUCCI

A.S. 935

EMENDAMENTO

Art. 1

MAIORINO, PATUANELLI, CATALDI, DAMANTE, Barbara FLORIDIA, SIRONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 74 della Costituzione)

*1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:*

“Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima della promulgazione, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione sulla legge o su parti di essa.

In caso di rinvio parziale sono promulgate le parti su cui non è richiesta una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge o la parte di essa oggetto del rinvio, questa deve essere promulgata.

La nuova deliberazione deve avere luogo su parti che possano autonomamente sussistere.

Il presente articolo si applica anche alle leggi di conversione dei decreti legge e ai decreti legislativi.”».

NOTA

**Consente al PdR il rinvio parziale delle leggi e dei decreti-legge**

Proposta Sen. MAIORINO

A.S. 935

EMENDAMENTO

Art. 1

MAIORINO, PATUANELLI, CATALDI, DAMANTE, Barbara FLORIDIA, SIRONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 75 della Costituzione)

1. All'articolo 75 della Costituzione, il quarto comma è sostituito con il seguente: “La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.”.

NOTA

**Riduce il quorum per la validità dei referendum abrogativi**

Proposta Sen. MAIORINO

A.S. 935

EMENDAMENTO

Art. 1

MAIORINO, PATUANELLI, CATALDI, DAMANTE, Barbara FLORIDIA, SIRONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge ovvero modificare atti non aventi forza di legge.

I decreti possono contenere soltanto misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo puntuale.

I medesimi requisiti dei decreti si applicano anche alle relative leggi di conversione.”».

NOTA

**Costituzionalizza i limiti alla decretazione d'urgenza di cui alla legge 400/88 e introduce requisiti per il ricorso alla decretazione più stringenti rispetto alla prassi invalsa, in cui la decretazione da eccezione si è trasformata in regola, limitando in particolare i decreti *omnibus*.**

Proposta Sen. MAIORINO



A.S. 935

EMENDAMENTO

Art. 3

PATUANELLI, MAIORINO, CATALDI, DAMANTE, Barbara FLORIDIA, SIRONI  
*Sopprimere l'articolo.*

NOTA

**Sopprime l'articolo che introduce l'elezione diretta del PCM e che costituzionalizza il premio di maggioranza**

Proposta Sen. MAIORINO

A.S. 935

EMENDAMENTO

Art. 3

PATUANELLI, MAIORINO, CATALDI, DAMANTE, Barbara FLORIDIA, SIRONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3

(Modifiche all'articolo 92 della Costituzione)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito con il seguente:

“Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.”».

NOTA

**Sostituisce integralmente l'articolo che introduce l'elezione diretta del PCM e che costituzionalizza il premio di maggioranza, con una modifica che consente invece al PCM di proporre al PdR la revoca dei ministri, con meccanismo analogo a quello della nomina**

Formulazione On. COLUCCI

A.S. 935

EMENDAMENTO

Art. 3

MAIORINO, PATUANELLI, CATALDI, DAMANTE, Barbara FLORIDIA, SIRONI

*Al comma 1, capoverso Art. 92, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: “Chi ha ricoperto per due mandati la carica di Presidente del Consiglio non è, allo scadere del secondo mandato, ricandidabile alla medesima carica.”;*
- b) *sopprimere il terzo periodo.*

NOTA

**Nella prima parte del testo - letteralmente mutuata dal TUEL - si introduce il limite dei due mandati (consecutivi) per il presidente del consiglio (eletto) e nella seconda si elimina dal testo del Governo la previsione in Costituzione del premio di maggioranza.**

Proposta Sen. MAIORINO

A.S. 935

EMENDAMENTO

Art. 4

MAIORINO, PATUANELLI, CATALDI, DAMANTE, Barbara FLORIDIA, SIRONI

*Sopprimere l'articolo.*

**Si sopprime l'articolo - che introduce la figura del secondo PCM e disciplina ipotesi di scioglimento delle Camere - fortemente criticato in dottrina e nelle audizioni**

Proposta Sen. MAIORINO

A.S. 935

EMENDAMENTO

Art. 4

PATUANELLI, MAIORINO, CATALDI, DAMANTE, Barbara FLORIDIA, SIRONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4.

(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito con il seguente:

“Art. 94. - Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia del Parlamento in seduta comune.

Il Parlamento in seduta comune accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del consiglio dei ministri presenta il suo programma al Parlamento in seduta comune per ottenerne la fiducia.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento in seduta comune.

Essa deve indicare la persona che sarà incaricata di formare il nuovo Governo. Qualora la mozione sia approvata, il Presidente del Consiglio si dimette e il Presidente della Repubblica incarica il Presidente del Consiglio designato dalla mozione per la formazione del nuovo Governo.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.”».

NOTA

**Si sostituisce integralmente l'articolo con una duplice modifica all'articolo 94 che prevede da un lato la fiducia iniziale al Governo da parte del Parlamento in seduta comune e dall'altro introduce la sfiducia costruttiva (sempre in seduta comune) per sostituire il PCM**

Formulazione On. COLUCCI